



## DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE FONOGRAFICA E AUDIOVISIVA INDOSSABILI (*BODYCAM*)

### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare ha lo scopo di definire il contesto di utilizzo dei sistemi di ripresa audio/video indossabili, di seguito denominate Body Cam, in dotazione al Corpo di Polizia Locale del Comune di Bologna.
2. Il documento individua:
  - a. la tipologia di strumentazione in uso;
  - b. le prescrizioni minime generali di utilizzo;
  - c. le fattispecie in cui le microcamere potranno essere attivate;
  - d. i soggetti autorizzati alla loro attivazione ed utilizzo;
  - e. le operazioni di salvataggio e conservazione delle registrazioni;
  - f. ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione.

#### Articolo 2 – Finalità e base giuridica del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali, effettuato dagli operatori della Polizia Locale di Bologna attraverso l'utilizzo delle videocamere indossabili Axon Body 4 (d'ora in poi "Body Cam"), è finalizzato a prevenire eventuali aggressioni agli agenti nel rispetto delle norme sull'uso di strumenti tecnologici nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza delle persone (v. artt. 6, par. 1, lett. c, e 88 del Regolamento Europeo n. 2016/679, nonché 114 del Codice della Privacy, in riferimento all'art. 4, comma 1, della l. 300/1970). Nell'ambito delle attività del Corpo di Polizia Locale di Bologna, le Body Cam saranno indossate da operatori appositamente formati in ordine ai limiti e modalità di utilizzo delle medesime, nonché degli elementi essenziali in materia di diritto alla protezione dei dati personali e saranno attivate solo in caso di effettiva necessità. Per effettiva necessità si intende la percezione dell'operatore di polizia locale di un pericolo per la propria incolumità attuale e concreto
2. Le immagini riprese sono conservate, secondo le modalità di seguito esplicitate, per il solo tempo necessario al perseguimento delle finalità sottese al trattamento e, al termine, verranno cancellate senza che possano confluire in archivi generici utilizzabili per altri scopi.
3. Il trattamento avviene, pertanto, in maniera non sistematica e nel rispetto dei limiti di pertinenza e non eccedenza, proporzionalità, adeguatezza e necessità del trattamento rispetto alle finalità da perseguire.



4. L'utilizzo dei dati personali acquisiti per le finalità indicate non necessita di consenso degli interessati; l'agente dovrà avvisare dell'inizio della registrazione, salvo specifiche situazioni in cui detta informazione non possa essere rilasciata.

## Articolo 3 – Definizioni

1. All'interno del presente documento si definiscono:
  - a. Agenti: il personale di Polizia Locale (agente e/o ufficiale) designato per l'utilizzo delle Body Cam sul territorio.
  - b. Responsabile della gestione: personale autorizzato a gestire e a cancellare le immagini individuato con atto scritto dal Comandante.
  - c. Body Cam: le videocamere portatili in dotazione ad operatori durante interventi sul territorio, che possono essere attivate in caso di necessità secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.
  - d. Cloud: piattaforma informatica (evidence.com) di archiviazione, gestione, consultazione e catalogazione delle immagini e video acquisiti tramite Body Cam.
  - e. Numero seriale: si tratta di un numero identificativo associato a componenti dell'infrastruttura tecnologica e debitamente annotato su un registro, al fine di identificare univocamente il componente.

## TITOLO II

### MODALITÀ DI IMPIEGO E GESTIONE DELLE BODY CAM

#### Articolo 4- Tipologia del dispositivo

1. Il dispositivo si compone di 4 elementi integrati tra loro:
  - a. Body Cam, dotata di una SIM integrata
  - b. Docking Station
  - c. Sistema di gestione delle prove in cloud tramite specifica piattaforma
  - d. Registro
2. La Body Cam registra solo nel caso in cui sia l'agente ad attivare la registrazione. Solo quando è in modalità registrazione, trasmette in live streaming alla Centrale Radio le immagini e geolocalizza l'agente.
3. Le immagini registrate non sono immediatamente visibili dall'agente; sono salvate all'interno della Body Cam in maniera criptata, e una volta scaricate sulla piattaforma, possono essere visionate solo dal personale preposto avente le autorizzazioni necessarie.
4. Lo scarico delle immagini può avvenire tramite il Wi-Fi integrato nella AB4 (impostando le reti di accesso) o attraverso le docking station.



5. La Docking Station è in grado di effettuare in automatico, una volta alloggiata le body cam negli slot, lo scarico dei dati nel sistema di gestione, la ricarica della batteria delle Body Cam stesse ed eventuali upgrade di firmware se disponibili.
6. Le immagini scaricate sono conservate su cloud tramite specifica piattaforma nella quale ogni attività è tracciata in apposito registro elettronico mediante la generazione di Log.

## Articolo 5 - Assegnazione del dispositivo

1. Le Body Cam sono individuate da un numero seriale.
2. Il Comandante individua i Reparti a cui assegnare le Body Cam e il personale autorizzato, che dovrà preventivamente partecipare a specifica formazione sull'utilizzo e sugli aspetti legati alla protezione dei dati personali.
3. L'assegnazione individuale della Body Cam al personale di tali reparti avviene in maniera randomica all'inizio del turno di servizio tramite lettura del badge personale; tale assegnazione comporta l'associazione del numero di matricola dell'agente al numero seriale del dispositivo ed è documentata in apposito registro elettronico. Nel caso di impossibilità di procedere ad assegnazione randomica il dispositivo è assegnato nominativamente.
4. Effettuata l'assegnazione individuale è fatto divieto all'agente di scambiare la Body Cam associata alla propria matricola con quella di altro agente. Ciascun agente è responsabile della Body Cam in dotazione ed è tenuto ad utilizzarla e custodirla con la massima diligenza e nel rispetto delle disposizioni del presente disciplinare.
5. Il dispositivo deve essere indossato dall'agente designato ad inizio turno, mediante l'apposizione visibile sull'uniforme di servizio.
6. Qualora si tratti di personale operante in abiti borghesi, il dispositivo deve essere indossato, unitamente alla pettorina identificativa ovvero al distintivo di riconoscimento, solo dopo l'esposizione degli stessi e mediante l'apposizione visibile.
7. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati dall'agente al proprio Responsabile specificando le circostanze di fatto.

## Articolo 6 - Prelievo e restituzione del dispositivo

1. Il prelievo e la restituzione dei dispositivi è documentato nell'apposito registro elettronico in cui vengono anche annotati gli estremi del loro eventuale utilizzo.
2. Al termine del turno di servizio l'agente deve riporre il dispositivo nell'apposita docking station per dissociare il dispositivo dalla propria matricola e consentire lo scarico automatico delle eventuali immagini sul cloud dedicato. Lo scarico delle immagini comporta la cancellazione in automatico della memoria fisica delle Body Cam.
3. Nel servizio successivo la memoria fisica della Body Cam, correttamente alloggiata sulla docking station, risulterà priva di dati relativi al precedente utilizzatore.



4. È vietato l'utilizzo di dispositivi di ripresa audio/video personali diversi da quelli forniti dalla propria Amministrazione.

## Articolo 7 - Attivazione e disattivazione del dispositivo

1. Ad inizio del turno di servizio, l'agente, indossata la Body Cam in posizione ben visibile, deve attivarla.
2. L'attivazione della Body Cam è segnalata dalla presenza di un led rosso fisso; l'attivazione non implica la registrazione delle immagini che avverrà solo esclusivamente nel caso in cui sia l'agente ad attivare, premendo il pulsante di registrazione, la modalità di salvataggio, secondo le indicazioni fornite dal presente disciplinare e dai suoi allegati.
3. Al termine del turno di servizio l'agente disattiva il dispositivo e lo ripone nell'apposita docking station.

## Articolo 8- Avvio e interruzione delle registrazioni

1. La registrazione è avviata esclusivamente nello svolgimento di attività di polizia nei casi in cui l'agente abbia la percezione di una concreta situazione di pericolo per la propria incolumità e/o nei casi di pericolo attuale e concreto di grave danno a persone.
2. Il Comandante, previa comunicazione scritta agli agenti, potrà prevedere l'implementazione della funzionalità dell'avvio automatico della registrazione nel caso di estrazione dell'arma dalla fondina e/o dello spray antiaggressione.
3. L'avvio della registrazione è disposta, di regola, dal singolo agente; può essere disposta, altresì, dall'ufficiale che coordina un intervento riconducibile alle suddette ipotesi.
4. L'avvio della registrazione è segnalata dalla presenza di un led rosso lampeggiante; l'agente, che avvia la registrazione, è tenuto ad avvisare verbalmente i presenti che sta effettuando una registrazione audio/video<sup>1</sup>, salvo che la particolare gravità delle circostanze non lo consenta. Tale avviso deve emergere nel contenuto della registrazione.
5. L'avvio della registrazione permette alla centrale radio di poter assistere, in live streaming, al contesto in cui si trova l'agente e di avere evidenza della sua posizione. Presso la centrale radio, l'utenza abilitata alla visualizzazione in live streaming, riceve avviso dell'attivazione della registrazione tramite segnale luminoso. In seguito all'attivazione del live streaming l'agente sul campo riceve un avviso sonoro ed una vibrazione che segnalano la visione in live streaming da parte della centrale radio; inoltre, il live streaming è indicato anche sullo schermo LCD della body cam.
6. Agli operatori in centrale radio è vietata sia la duplicazione con altro dispositivo delle immagini (per es. fotografando o filmando lo schermo) sia qualsiasi tipo di acquisizione delle stesse.

<sup>1</sup> A titolo di esempio: "Attenzione, da questo momento attivo la registrazione video"



7. È vietato agli agenti utilizzare le registrazioni in funzione probatoria dell'accertamento di illeciti amministrativi, per una sorveglianza continuativa e/o indiscriminata e per ogni altra finalità diversa da quella indicata nel presente disciplinare, limitando quindi il reale utilizzo alla prevenzione di situazioni di pericolo che non possano essere altrimenti evitate e solo nel corso dello svolgimento di attività d'istituto.
8. Ogni bodycam è dotata di un sistema di buffer "pre-evento" che consente, in caso di attivazione della registrazione, di salvare le immagini dell'evento a partire da 30 fino a i 120 secondi precedenti l'avvio della registrazione stessa. Il tempo del buffer viene stabilito dal Comandante, che ne comunica, per iscritto, la durata agli agenti. Il buffer funge da memoria temporanea, sulla quale le immagini vengono registrate e sovrascritte continuamente per il periodo definito (da 30 a 120 secondi). Nel caso in cui l'agente attivi manualmente la registrazione in seguito a un evento, anche il contenuto del buffer viene salvato e diventa parte del video archiviato sulla piattaforma *Evidence.com*, consentendo così di documentare anche le fasi che hanno preceduto l'attivazione. Se, invece, l'agente non attiva la registrazione, le immagini contenute nel buffer (entro il limite di 30-120 secondi) non sono accessibili né salvate e vengono automaticamente cancellate non appena la body cam viene riposta nella docking station al termine del turno di servizio.
9. La registrazione deve continuare fino al cessare delle circostanze che hanno portato ad attivarla.
10. In caso di registrazione di riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per gli operatori poi non concretizzatosi, le immagini registrate dovranno essere senza ritardo cancellate dal Responsabile della gestione.

## **Articolo 9 - Download, visualizzazione e categorizzazione file audio/video**

1. L'agente che ha eseguito una registrazione deve scaricare il filmato sulla piattaforma dedicata mediante l'inserimento della Body Cam nell'apposita docking station.
2. L'agente che ha effettuato la registrazione può visionare il video accedendo alla piattaforma *Evidence.com* esclusivamente tramite la postazione PC dedicata, situata presso la centrale radio, previa autorizzazione scritta dell'ufficiale di turno, che dovrà presenziare alla visione e darne notizia al Comandante o a un altro Ufficiale da questi individuato. L'agente può procedere, altresì, al download delle immagini unicamente nei casi in cui ciò si renda necessario per la predisposizione di atti urgenti di polizia giudiziaria soggetti a convalida, e comunque solo previo assenso formale dell'ufficiale di turno, che dovrà presenziare anche a tale operazione.
3. All'agente che ha eseguito la registrazione è vietata qualsiasi altra forma di acquisizione del video o duplicazione mediante dispositivi esterni (per es. fotografando o filmando lo schermo).



4. L'agente che ha utilizzato la body cam per la registrazione è tenuto a redigere una dettagliata annotazione di servizio, riportando tutte le informazioni relative agli eventi verificatisi.
5. I video devono essere categorizzati secondo le modalità previste dall'articolo 11
6. In ottemperanza a quanto stabilito nell'articolo 11, tutte le riprese che non saranno oggetto di attività a rilevanza penale, saranno cancellate in modo irreversibile.
7. Le operazioni di modifica, cancellazione, duplicazione e categorizzazione delle immagini raccolte possono essere eseguite solo dal Responsabile di gestione e da agenti/ufficiali a ciò autorizzati.

## **Articolo 10 - Accesso ed estrazione dei dati raccolti**

1. L'accesso ai dati raccolti tramite Body Cam è consentito solo ed esclusivamente al personale a ciò specificatamente autorizzato e designato dal Comandante.
2. Ogni attività di accesso, consultazione, ed eventuale estrazione delle riprese, è tracciata in registro elettronico mediante log degli accessi.
3. L'accesso all'ambiente cloud è consentito solo previa autorizzazione rilasciata al personale incaricato, contraddistinto da vari livelli di accessibilità, mediante login di accredito personale e password di accesso, di cui è tassativamente vietata la divulgazione ad altri operatori di Polizia Locale o soggetti terzi, secondo le norme che tutelano il segreto di ufficio e ne censurano l'indebita divulgazione.
4. Il monitor nel quale potranno essere visualizzate le immagini registrate deve essere collocato in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
5. Le operazioni sul video, quali a titolo esemplificativo: estrazione, modifica, cancellazione, duplicazione, possono essere eseguite solo dal Responsabile di gestione e da agenti a ciò autorizzati.
6. Le registrazioni video potranno essere visionate solo per motivi istituzionali e i dati acquisiti non potranno essere trattati per finalità non previste dal presente disciplinare o per finalità personali.
7. L'estrazione delle immagini e dei video, per le sole esigenze istituzionali, deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile di gestione.

## **Articolo 11 - Categorizzazione e conservazione dei file audio/video**

1. Le registrazioni acquisite tramite le Body Cam, sono conservate esclusivamente sul cloud accessibile tramite la piattaforma di archiviazione.
2. I dati presenti sul cloud sono cifrati tramite meccanismi basati su chiave simmetrica.



3. Le registrazioni sono conservate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità indicate, e comunque non oltre il termine di 6 mesi, decorsi i quali sono definitivamente cancellate, fatte salve eventuali esigenze di indagine, accertamento dell'Autorità Giudiziaria o altre fattispecie definite da norma di legge o di regolamento e nei limiti da esse indicate: in tali circostanze ogni attività svolta ulteriormente costituirà un trattamento autonomo e non correlato a quelli oggetto del presente disciplinare.
4. Per una corretta conservazione nella piattaforma cloud i video devono essere categorizzati dal Responsabile di gestione o da agenti/ufficiali a ciò autorizzati come segue:
  - a. non categorizzato (video scaricato e non ancora valutato e categorizzato) > cancellazione automatica dopo 30 giorni;
  - b. video da valutare (video categorizzato come in attesa di valutazione a seguito di necessarie consultazioni e supervisioni) > cancellazione manuale prima dei 90 giorni o automatica dopo 90 giorni;
  - c. atto a rilevanza penale (video categorizzato come contenente immagini di rilevanza penale)> cancellazione manuale.
5. In ogni caso, si dovrà sempre provvedere alla tempestiva cancellazione delle immagini nelle ipotesi in cui siano state effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo poi non concretizzatesi.
6. È vietata ogni alterazione dei dati trattati.

## Articolo 12 - Comunicazione dei file audio/video

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di Body Cam è possibile solo a favore di soggetti autorizzati secondo legge (ad es. Autorità Giudiziaria, Avvocati).
2. A seguito di attività di polizia giudiziaria, documentata da registrazioni video tramite Body Cam, l'Ufficio di Polizia Locale competente ne darà contezza negli atti trasmessi all'Autorità Giudiziaria.
3. La competente Autorità Giudiziaria, valutata la necessità di visionare le registrazioni effettuate, potrà ottenere il profilo utente sul portale "Evidence" così da poter prendere visione dei video attraverso lo specifico link che verrà inviato all'indirizzo e-mail del Pubblico Ministero titolare del procedimento.
4. Previa nulla osta della competente Autorità Giudiziaria, stessa procedura è prevista per i difensori degli indagati.
5. Non è consentita la diffusione di video acquisiti tramite bodycam



## TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto di ottenere senza ritardo e, comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano, l'accesso agli stessi, verificare le finalità e le modalità del trattamento e ottenere l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, come individuati dagli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi di partecipazione. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
3. Le istanze di cui al presente articolo possono essere presentate direttamente al Comando di Polizia Locale o trasmesse mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata od ordinaria, ovvero telefax.
4. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### Articolo 14 - Rinvio

1. Relativamente al trattamento dei dati nell'ambito dell'utilizzo delle body cam, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare operativo si rinvia alla disciplina attualmente in vigore in materia, al Regolamento UE n. 2016/679, al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, oltre che ai provvedimenti del Garante della privacy sulla tematica.